

**FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO**

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23.04.2024

Erogazione diretta

Il Fondo Mario Negri sin dal 1966 procede alla erogazione diretta delle rendite.

Tipologie

Le tipologie di rendita sono le seguenti:

pensione di vecchiaia;

pensione di invalidità;

pensione indiretta e di reversibilità a favore dei superstiti.

Decorrenza

Le pensioni dirette hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, purché maturati a tale data tutti i requisiti richiesti.

La pensione di vecchiaia non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione ai superstiti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, se presentata domanda entro due anni. Trascorso tale termine, la pensione è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Periodicità

Le rendite sono corrisposte in tredici mensilità: la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

Coefficienti di trasformazione per tipologia di rendita

Risultano dalla tabella A (allegato 1).

Nella tabella B allegata sono indicate le aliquote di pensione spettanti in relazione al numero dei superstiti, per le pensioni indirette o di reversibilità (allegato 2).

Denominazione della gestione degli investimenti

L'investimento delle riserve è effettuato nelle attività previste per la gestione generale del patrimonio del Fondo, e quindi in immobili, gestioni mobiliari, mutui ipotecari.

Modalità di rivalutazione della rendita

Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare una maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno 12 mesi.

Rischio di sopravvivenza

Il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media, è assunto direttamente dal Fondo.

TABELLA A

COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA/ANZIANITA'/INVALIDITA' (1)

Età	Maschi e femmine
57	0,04270
58	0,04378
59	0,04493
60	0,04615
61	0,04744
62	0,04882
63	0,05028
64	0,05184
65	0,05352
66	0,05531
67	0,05723
68	0,05931
69	0,06154
70	0,06395
71	0,06655

In vigore dall'1/1/2023. Per le età superiori a quelle della tabella si applica il coefficiente del 71° anno età; per quelle inferiori a quelle della tabella stessa si applica il coefficiente del 57° anno di età.

TABELLA B

MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che, al momento del decesso, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente:

per il coniuge superstite e gli orfani: 60 per cento per un superstite;

80 per cento per due superstiti;

100 per cento per tre o più superstiti;

per i genitori a carico:

40 per cento per ciascuno di essi.

Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al momento del decesso.

Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui allo Statuto ed al Regolamento del Fondo ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

Qualora venga a cessare il diritto di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.